



**CITTÀ DI
CORREGGIO**

Tel : 0522630711 pec: correggio@cert.provincia.re.it

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 02/12/2019

RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SECONDO CRITERI DI
ALTA EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI
“AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA E COSTRUZIONE DI
NUOVA PALESTRA”

SCHEMA DI CONTRATTO

Il Progettista
dell'area Tecnica III Settore Assetto del Territorio

Ing. Luca Forti

Visto il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente dell'area Tecnica III Settore Assetto
del Territorio

Ing. Fausto Armani

COMUNE DI CORREGGIO.
Corso Mazzini, 33 42015 Correggio (RE)
CF/P.IVA 00341180354

Contratto d'Appalto di lavori pubblici

Comune di Correggio denominato "**Stazione appaltante**", con sede in 42015 Correggio (RE) alla Corso Mazzini, 33 codice fiscale, partita iva 00341180354 agente in persona [REDACTED], [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione che rappresenta, in esecuzione dell'ordinanza sindacale prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] da una parte

e

[REDACTED] con sede in [REDACTED], codice fiscale, partita iva e numero iscrizione presso il registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di [REDACTED], iscritta al R.E.A. di [REDACTED] al n. [REDACTED], agente in persona del [REDACTED], giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede sociale, la quale società interviene in proprio

oppure

in qualità di Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito con scrittura privata autenticata in data [REDACTED] con atto rep. n. [REDACTED] a ministero dott [REDACTED], Notaio in [REDACTED], tra la predetta [REDACTED] quale mandataria, e la mandante [REDACTED] con sede in [REDACTED], codice fiscale, partita iva e numero iscrizione presso il registro delle Imprese tenuto dal C.C.I.A.A. di [REDACTED], iscritto al R.E.A. di [REDACTED] al n. [REDACTED], nel seguito denominato "*Appaltatore*", dall'altra parte

visti e richiamati

a costituire parte integrante e inscindibile del presente contratto d'appalto.

- a. il "*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SECONDO CRITERI DI ALTA EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI "AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA E COSTRUZIONE DI NUOVA PALESTRA" PROGETTO-ESECUTIVO*", costituito dai seguenti elaborati (nel seguito indicato anche come "*Progetto*"):

RILIEVO STATO DI FATTO:

SDF01 AREA ESTERNA;
SDF02 PIANTE PIANO TERRA;
SDF03 PIANTE PIANO PRIMO;
SDF04 SEZIONI;
SDF05 PROSPETTI;

PROGETTO ARCHITETTONICO:

RELAZIONE TECNICA GENERALE;
P01 AREA ESTERNA;
P02 PIANTE PIANO TERRA E SEZIONI;
P03 PIANTE COPERTURE E SEZIONI;
P04 PROSPETTI;
P05 ABACO DEI SERRAMENTI;
GR GIALLI/ROSSI;

VERIFICA URBANISTICA

RELAZIONE URBANISTICA;
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA STANDAR URBANISTICI;

ACUSTICA:

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO AI SENSI DELLA LEGGE QUADRO N. 447/1995 (ART. 8, COMMA 3);
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE AI SENSI DELLA LEGGE QUADRO N. 447/1995 (ART. 8, COMMA

4) NUOVE SORGENTI TECNOLOGICHE C/O PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE;
VALUTAZIONE PREVISIONALE PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI AI SENSI DEL D.P.C.M. 05/12/1997;

VERIFICA ARCHEOLOGICA:
VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO (Art. 25 D.Lgs. 50/2016);

RELAZIONE GEOLOGICA:
CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICO - SISMICA E GEOTECNICA;

PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI:
RVVF RELAZIONE TECNICA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI
VVF-01 AREA ESTERNA;
VVF-02 PIANO TERRA ESODO, EVACUAZIONE FUMO E CALORE COMPARTIMENTAZIONE MEZZI DI ESTINZIONE;
VVF-03 PIANO PRIMO ESODO, EVACUAZIONE FUMO E CALORE COMPARTIMENTAZIONE MEZZI DI ESTINZIONE;

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI:

IE01 PIANTA PIANO TERRA ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA;
IE02 PIANTA PIANO TERRA FORZA MOTRICE;
IE03 PIANTA PIANO TERRA IMPIANTI SPECIALI;
IE04 PIANTA PIANO TERRA IMPIANTI ELETTRICI PER MECCANICI;
IE05 SCHEMA IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA CENTRALIZZATO;
IE06 SCHEMA IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI E IMPIANTO ANTINTRUSIONE;
IE07 RACCOLTA SCHEMI QUADRI ELETTRICI;
IE08 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI RELAZIONE TECNICA;
IE09 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI RELAZIONI DI CALCOLO;
IE10 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SPECIFICHE TECNICHE;
IE11 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI COMPUTO METRICO;
IE12 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANALISI PREZZI;
IE13 PIANTA PIANO COPERTURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO;
IE14 SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO FOTOVOLTAICO;
IE15 RACCOLTA SCHEMI QUADRI ELETTRICI IMPIANTO FOTOVOLTAICO;
IE16 RELAZIONE TECNICA // 1 B IMPIANTO FOTOVOLTAICO

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI:

IM.00 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA IMPIANTI MECCANICI;
IM.01 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
IM.02 RELAZIONE TECNICA SUI REQUISITI ENERGETICI AI SENSI DELLA DGR 1715/16 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA;
IM.04 SCHEMA IMPIANTO RISCALDAMENTO;
IM.05 DISTRIBUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO;
IM.06 DISTRIBUZIONE IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO – ZONA AULE;
IM.07 IMPIANTO IDRICO SANITARIO;
IM.08 RETE DI SCARICO ACQUE GRIGIE E NERE;
IM.09 DISTRIBUZIONE CANALI E POSIZIONAMENTO UNITA' DI VENTILAZIONE;
IM.10 IMPIANTO RETE GAS;
IM.11 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
IM.12 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO / ELENCO PREZZI UNITARI
IM.13 ANALISI PREZZI

PROGETTO STRUTTURALE:

R1.1 "U.S.1 – RELAZIONE TECNICA PROGETTO ESECUTIVO DELLE STRUTTURE";
RS1.1 "RILIEVO GEOMETRICO-STRUTTURALE U.S.1 – PIANTE E SEZIONI" ;
S1.1 "PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE U.S.1 – PIANTE E SEZIONI" ;
S1.2 "PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE U.S.1 – ARMATURA FONDAZIONI";
S1.3 "PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE U.S.1 – TELAI METALLICI";
S1.4 "PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE U.S.1 – PARTICOLARI COSTRUTTIVI";
R2.1 "U.S.2 – RELAZIONE TECNICA PROGETTO ESECUTIVO DELLE STRUTTURE";
S2.1 "PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE U.S.2 – PIANTE E SEZIONI";
S2.2 "PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE U.S.2 – ARMATURA TRAVI FONDAZIONE";
S2.3 "PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE U.S.2 – ARMATURA TRAVI TAV.I";
S2.4 "PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE U.S.2 – ARMATURA TRAVI TAV.II";
S2.5 "PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE U.S.2 – ARMATURA PILASTRI E SOLAI";
R3.1 "U.S.3 – RELAZIONE TECNICA PROGETTO ESECUTIVO DELLE STRUTTURE";
S3.1 "PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE U.S.3 – PIANTE E SEZIONI";
S3.2 "PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE U.S.3 – ARMATURA TRAVI FONDAZIONE";
S3.3 "PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE U.S.3 – ARMATURA TRAVI, PILASTRI E SOLAIO";

- R1.1 "U.S.4 – RELAZIONE TECNICA PROGETTO ESECUTIVO DELLE STRUTTURE";
- S4.1 "PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE U.S.4 – PIANTA FOND. E PIANTA COPERTURA";
- S4.2 "PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE U.S.4 – SEZIONI E PROSPETTI";
- S4.3 "PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE U.S.4 – ARMATURA FONDAZIONI TAV.I";
- S4.4 "PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE U.S.4 – ARMATURA FONDAZIONI TAV.II";
- S4.5 "PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE U.S.4 – PARTICOLARI COSTRUTTIVI TAV.I";
- S4.6 "PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE U.S.4 – PARTICOLARI COSTRUTTIVI TAV.II";

PROGETTO DLG 81/2008:

PSC PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO;
LAYOUT;
FASCICOLO DELL'OPERA
ANALISI DEI RISCHI;
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA
CRONOPROGRAMMA;

ELABORATI ECONOMICI:
QUADRO ECONOMICO;
COMPUTOMETRICO ESTIMATIVO GENERALE DELL'OPERA COMPRESIVO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA;
ELENCO PREZZI UNITARI COMPRESIVO DEI CRITERI DI MISURA E DEI REQUISITI TECNICO PRESTAZIONALI DEI MATERIALI;
SCHEMA DI CONTRATTO;
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;

- b. il "*Rapporto conclusivo di verifica ai sensi articolo 26, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii*". inerente il progetto esecutivo di cui al precedente punto a. recante data [REDACTED] P.G.. [REDACTED], a firma del [REDACTED];
- c. la determinazione Dirigenziale n. [REDACTED] del Dirigente dell'Area Tecnica" in data [REDACTED] mediante la quale si è disposto che il progetto esecutivo di cui al sopraesteso punto a. fosse posto a base di gara per l'affidamento dell'appalto di cui in epigrafe per un importo dei lavori da appaltare, a Corpo, indicato in euro [REDACTED] ([REDACTED] / [REDACTED]), oggetto di offerta mediante ribasso percentuale, ed euro [REDACTED] ([REDACTED] / [REDACTED]) per oneri per la sicurezza, non oggetto di ribasso;

dato atto

- d. che mediante la determinazione di cui al precedente punto b. si è altresì disposto che all'affidamento dei lavori si procedesse mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta basata sul miglior prezzo;

visti e richiamati

- h. i documenti e gli atti dell'offerta presentata in gara dall'operatore economico aggiudicatario definitivo della procedura ristretta, conservati agli atti della stazione appaltante;

dato atto

- i. che si è dato luogo con esito positivo alle verifiche, agli accertamenti e alla acquisizione dei documenti tutti di cui all'articolo 32 del d.lgs. 163/2006 e comunque previsti ai sensi di legge, giusta attestazione a firma del Responsabile del Procedimento, e che, di conseguenza, l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara è divenuta efficace;

- j. che, il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore hanno sottoscritto in data [REDACTED] il verbale di cantierabilità, procedendo nel contempo alla immediata consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 32 del d.lgs. 50/2016;

convengono e stipulano quanto segue

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni tutte di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto e Capitolato Tecnico.

Atti integrativi del Contratto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla lex specialis della procedura aperta, dal Progetto, dal Capitolato Speciale d'appalto, dai suoi allegati, dal Capitolato Tecnico, dall'offerta formulata in gara dall'Appaltatore e comunque dagli atti allegati e richiamati dagli elaborati predetti, dalle previsioni dagli elaborati grafici progettuali, dalle relazioni, dall'elenco prezzi unitari, dai piani di sicurezza, dal cronoprogramma e dalle polizze a garanzia, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. sono esclusi dal presente contratto tutti gli atti e gli elaborati diversi da quelli elencati al comma 1. Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia agli atti di cui al comma 1.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro [REDACTED] (dicansi euro [REDACTED]) di cui euro [REDACTED] per lavori e euro [REDACTED] per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a misura", ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 50/2016. I prezzi unitari al netto del ribasso offerto costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali. Trova applicazione quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto per la contabilizzazione e liquidazione dei lavori.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. L'appaltatore ha eletto domicilio, ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, presso la Sede dell'Amministrazione Comunale, in Correggio (RE) Corso Mazzini, 33.

2. Ai sensi del capitolato speciale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 Legge 136/2010, saranno effettuati mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato al presente appalto, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A..
3. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla sua accensione, ovvero dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie riferite alla presente commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto di cui al precedente comma 2.
4. Ai sensi del capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore che non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante devono, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai comma precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Le Parti danno atto che si è dato luogo alla immediata consegna dei lavori in data , ai sensi dell'articolo 32 del d.lgs. 50/2016.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **380 (trecentoottanta)** naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo uno per mille euro/giorno da calcolarsi sull'importo contrattuale, corrispondente a Euro .
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito cronoprogramma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà,

per la stazione appaltante, su proposta formulata dal responsabile del procedimento, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto. E' fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento del maggior danno.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 107, del D.Lgs n° 50/2016.
2. La disciplina della sospensione dei lavori, della loro ripresa, delle proroghe è contenuta nel capitolato speciale di appalto.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quelli a lui imposti per legge e per regolamento.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - 2.a l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - 2.b il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - 2.c attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - 2.d rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - 2.e le vie di accesso al cantiere;
 - 2.f la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - 2.g passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - 2.h la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza e comunque nei casi previsti dal Capitolato Speciale d'appalto. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25 del presente contratto.
7. L'Appaltatore prende atto del mantenimento, in capo alla stazione appaltante, di ogni eventuale attività inerente la sicurezza per quanto attiene gli ordigni bellici, anche ai sensi della legge 177/2012. Conseguentemente, in conformità a quanto previsto dalla legislazione specifica che regola la materia, l'Appaltatore si impegna a coordinare la propria attività con quella dell'operatore economico incaricato dalla Stazione Appaltante per le eventuali attività in materia di sicurezza afferenti gli ordigni bellici, prendendo atto che ogni attività dovrà essere improntata al principio di massima tutela per l'incolumità pubblica e privata, sì che, sotto il profilo della successione dei lavori, dovrà essere attribuita priorità assoluta ai controlli e alle verifiche inerenti il rilevamento di eventuali residuati bellici o comunque ordigni inesplosi.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e alle previsioni del capitolato speciale d'appalto.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata alcuna verifica sulle misure o sul valore attribuito alla quantità dei lavori.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs n° 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina dettata dalla normativa vigente e dal capitolato speciale d'appalto.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. E' prevista l'erogazione di anticipazione, secondo la disciplina richiamata dal Capitolato Speciale d'appalto.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo ciascuno non inferiore a euro **250.000,00 (duecentocinquantamila,00)**, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui al Capitolato Speciale.
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, in conformità alle previsioni del Capitolato Speciale d'appalto.
5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
7. Prima di procedere al pagamento degli stati di avanzamento lavori o della rata a saldo la stazione appaltante procede all'acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva nonché procede alla verifica dell'assolvimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Ai sensi dell'art. 108, del D.Lgs. 50/2016, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dall'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.
2. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti oltre che nei casi di grave inadempimento e nei casi previsti dalla legge, anche nei seguenti casi:

- 2.a frode nell'esecuzione dei lavori;
 - 2.b inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - 2.c manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - 2.d inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - 2.e sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - 2.f rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - 2.g subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - 2.h non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - 2.i proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
 - 2.l perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto ex art. 7, comma 1, del D.L. n° 187/2010 convertito nella Legge n° 217/2010.
4. La risoluzione contrattuale comporta l'incameramento a pieno titolo della cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
5. Per tutto quanto non previsto, si rinvia all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che la procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere. Resta fermo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'esecutore e il subappaltatore devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o del subappaltatore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 174 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, trova applicazione l'art. 105 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - 1.a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
 - 1.b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, con i contenuti di quest'ultimo;

(ovvero, in alternativa)

- 1.b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - 1.c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b), di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 81/2008.
2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (**in alternativa:** "coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva") gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
 3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi del d.lgs. 159/2011.
2. A pena di nullità assoluta del presente contratto, l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136, come modificato da ultimo con D.L. 187/2010 convertito con Legge 217/2010.
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Reggio Emilia dell'eventuale inadempimento del proprio subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. Qualsiasi clausola difforme da quelle contenute nel presente articolo è sostituita di diritto a quelle eventuali del presente contratto o del capitolato speciale.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Ai subaffidamenti e ai subappalti trova applicazione la disciplina di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante _____ numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia di _____ per l'importo di euro _____ pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n° 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per la copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante nell'esecuzione dei lavori con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e validità sino alla data di emissione del certificato di **collaudo provvisorio** con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ per un massimale di euro _____ per i danni da esecuzione così suddiviso: - partita 1 – opere ed impianti permanenti e temporanei pari ad euro _____; - partita 2 – opere ed impianti preesistenti. Garanzia prestata a P.R.A. (Primo Rischio Assoluto pari ad euro _____; - partita 3 – costi demolizione e sgombero pari ad euro _____.
3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero _____ in data _____.

rilasciata dalla società/dall'Istituto [redacted] agenzia/filiale di [redacted] per un massimale di euro [redacted].

4. Trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i documenti tutti richiamati nella premessa del presente contratto.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs n° 50/2016, il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, nella parte ancora vigente.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale, tutela della privacy.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
5. Le Parti dichiarano di essere informate che i 'dati personali' forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengono trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento di propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali degli Enti. Titolari per quanto concerne il presente comma sono le Parti che intervengono al presente atto come sopra individuate e domiciliate. Le parti dichiarano altresì di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.L.vo n° 196/2003.

Correggio, li

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore

()